

TI_GERICHTE 11.2005.129 vom 18. Februar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-02-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2005.129

FR: TI_GERICHTE 11.2005.129 du 18 février 2008

IT: TI_GERICHTE 11.2005.129 del 18 febbraio 2008

Regeste

Onere testamentario di costituire una fondazione

Erwägungen

E. 1

”) era conforme alla volontà del defunto (consid. 9). Egli ha respinto invece la divisata modifica dell'art. 11 con l'argomento che, trattandosi di una disposizione organizzativa, soltanto l'autorità di vigilanza sulle fondazioni sarebbe potuta intervenire (consid. 10). Sulle postulate modifiche degli art. 4 lett. a e 6 cpv. 2 il primo giudice è rimasto silente, limitandosi in definitiva a riformare gli art. 3 cpv. 3 e 5 del disegno di statuto.

E. 2

L'appellante insorge contro la mancata modifica degli art. 4 lett. a, 6 cpv. 2 e 11, come pure contro la riforma meramente parziale dell'art. 5, affermando che la sentenza del Pretore non basta per conformare il disegno di statuto all'onere voluto dal testatore. Egli sottolinea, circa l'art. 4 lett. a, che i membri iniziali del consiglio di fondazione rimarranno in carica – dopo quanto ha deciso il Pretore – fino a 70 anni e che l'indipendenza della fondazione non sarà garantita se il Comune li nominerà tutti, onde la richiesta di poterne designare lui medesimo, come esecutore testamentario, almeno tre su cinque. Relativamente all'art. 5, egli rimprovera al Pretore di non avere disposto una sostituzione per cooptazione dei membri dimissionari o a fine mandato, di modo che il Comune avrà facoltà di designare questi ultimi alla stessa stregua dei membri iniziali, assoggettando in tal modo la fondazione a una sorta di tutela. Per quanto riguarda l'art. 6 cpv. 2, l'attore assevera che non era sicuramente nelle intenzioni del testatore riservare la presidenza del consiglio di fondazione a un membro del Municipio, unione personale che comporterà sicuri conflitti d'interesse. Per quel che è infine dell'art. 11, l'appellante si duole che ogni futura modifica dello statuto debba essere autorizzata dal Municipio, dimostrazione evidente – a suo avviso – “ della tutela che il Comune intenderebbe imporre alla fondazione ”.

E. 3

^a edizione, n. 1 ad art. 80 CC). D'altro lato non si deve trascurare che, avesse inteso erigere una fondazione in totale autonomia dal AO 1, seppure mortis causa e destinata alla riedificazione del noto stabile d'intesa con il Comune, egli avrebbe potuto costituire lui medesimo la fondazione per testamento (art. 493 cpv. 1 CC). Sarebbe poi spettato agli esecutori testamentari, di concerto con l'autorità di vigilanza sulle fondazioni, attuare tale volontà (Grüniger, op. cit., n. 2 in fine ad art. 493 CC). Delegando invece l'onere (come nel precedente pubblicato in DTF 108 II 285 consid. 4c), il testatore non poteva disconoscere che l'erede universale avrebbe designato anche il consiglio di fondazione. In mancanza di qualsiasi indicazione contraria da parte sua, l'esecutore testamentario non può

quindi, nella fattispecie, sostituirsi all'apprezzamento dell'erede universale. Su questo punto l'appello si rivela destituito di buon diritto.

E. 4

Il Pretore ha modificato l'art. 5 – come detto – lasciando che i membri del consiglio di fondazione rimangano in carica non solo quattro anni (corrispondenti al periodo amministrativo durante il quale rimangono in carica le autorità politiche comunali), ma a tempo indeterminato, fino al raggiungimento dei 70 anni d'età. Il Comune non contesta la modifica. L'appellante sostiene invece che per garantire sufficiente indipendenza alla fondazione occorre concedere ai membri del consiglio il diritto di cooptare i loro successori. La proposta non è del tutto fuori luogo. La prassi vuole in effetti che, limitandosi un fondatore a designare il consiglio iniziale di una fondazione da lui creata senza disporre norme per il seguito, nel caso in cui un seggio divenga vacante i membri di quel consiglio si completeranno per cooptazione (Grüniger, loc. cit., n. 6 ad art. 83 vCC). Non si può dire tuttavia che, riservandosi in concreto il diritto di eleggere i successori, il Comune abbia offeso la volontà del defunto. Ove i membri del consiglio di fondazione fossero rimasti in carica solo quattro anni (come prevedeva il disegno di statuto originario), si sarebbe anche potuto dubitare circa il loro margine di indipendenza. Designati una tantum fino a 70 anni, costoro possono assicurare alla fondazione lunghi periodi di continuità. Avesse inteso lasciare disposizioni specifiche sulla composizione del consiglio di fondazione, del resto, _____ avrebbe potuto esporle nel testamento. In difetto di ciò, l'appello risulta una volta ancora destinato all'insuccesso.

E. 5

Riguardo all'art. 6 cpv. 2 l'appellante adduce che non era sicuramente nelle intenzioni del testatore riservare la presidenza del consiglio di fondazione a un membro del Municipio, ciò che comporterà sicuri conflitti d'interesse. Che conflitti d'interessi non possano essere del tutto esclusi a priori si deve tuttavia – come già si è rilevato – alla scelta del testatore, il quale ha delegato il compito di costituire la fondazione all'erede universale. Ciò premesso, si conviene che il requisito previsto dall'art. 6 cpv. 2, secondo cui il presidente del consiglio di fondazione “dovrà essere municipale di Chiasso”, mal si concilia con la modifica apportata dal Pretore all'art. 5. Poteva rispondere in qualche modo alla logica del primitivo art. 5, che prevedeva la rielezione dei membri del consiglio di fondazione ogni quadriennio (in concomitanza con la scadenza del periodo amministrativo), ma non è compatibile con quella del nuovo art. 5, che mira all'indipendenza e alla continuità dei membri del consiglio, prevedendone l'elezione una sola volta fino ai 70 anni d'età. Contro tendenza, l'art. 6 cpv. 2 rende precaria invece la posizione del presidente del consiglio, il quale può rimanere in carica solo ove sia anche membro del Municipio, salvo che si interpreti l'art. 6 cpv. 2 in senso restrittivo e se ne limiti la portata al momento della nomina. Sta di fatto che la disposizione rimane ambigua. Per di più, proprio nella misura in cui garantisce per il solo quadriennio amministrativo la funzione di chi è chiamato a dirigere il consiglio, essa mina l'indipendenza della fondazione. Sotto questo profilo la norma non può dunque ritenersi consona alla volontà del testatore. In proposito l'appello merita accoglimento e l'art. 6 cpv. 2 va modificato di conseguenza.

E. 6

L'art.

E. 11

vincola ogni futura modifica dello statuto della fondazione all'approvazione del Municipio, oltre che a quella dell'autorità di vigilanza sulle fondazioni. L'appellante censura “ la tutela che il Comune intenderebbe imporre alla fondazione ” . In realtà v'è da domandarsi se la fondazione non sia sottoposta già di per sé alla vigilanza del Municipio, cui incombe di sorvegliare “ le fondazioni che per il loro carattere appartengono al Comune ” (art. 12 n. 1 LAC), la Divisione della giustizia essendo in tali casi autorità superiore di vigilanza (art. 14 cpv. 1 LAC). A prescindere da ciò, si può ragionevolmente comprendere che il Comune non intenda accettare eo ipso modifiche allo statuto decise unilateralmente da una fondazione con la quale è tenuto a condividere uno scopo comune (la riedificazione di uno stabile d'appartamenti), partecipando “ con una cospicua parte di capitale ” . Né il testatore poteva in buona fede pretendere tanto. Se un'eventuale modifica statutaria si dimostrerà necessaria (o anche solo opportuna) per il conseguimento della finalità e il buon funzionamento della fondazione, del resto, il Comune non potrà opporvisi a beneplacito, ma solo ove i suoi propri interessi risultassero minacciati o pregiudicati. E la risoluzione comunale potrà, ad ogni modo, essere impugnata seguendo le ordinarie vie di ricorso. L'art. 11 del disegno di statuto non può quindi definirsi lesivo di una volontà testamentaria correttamente intesa. Su quest'ultimo punto l'appello manca di consistenza. 7. Ne segue che, dei quattro articoli statutari messi in discussione dell'appellante, uno soltanto non può presumersi conforme alla volontà del testatore. Si giustifica perciò che l'appellante sopporti tre quarti degli oneri e delle ripetibili relativi al giudizio odierno, con obbligo di versare al Comune un'indennità per ripetibili ridotte (art. 148 cpv. 2 CPC). L'esito del giudizio odierno impone anche una lieve modifica del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, l'attore non potendosi più definire – nel complesso – prevalentemente sconfitto. Onde un equo riparto a metà degli oneri processuali e la compensazione delle ripetibili. 8. Quanto ai rimedi dati contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), non è quantificabile un importo supplementare che ridonderebbe a una parte o all'altra in seguito all'accoglimento dell'azione, né tanto meno dell'appello. La causa può reputarsi pertanto senza carattere pecuniario, con la possibilità di un ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore litigioso (art. 74 cpv. 1 a contrario LTF). Per questi motivi, vista sulla spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata: 1. La petizione è parzialmente accolta, nel senso che al AO 1 è fatto obbligo di modificare il progetto di statuto sottoposto a AP 1 il 17 luglio 2001 in vista di costituire la Fondazione ing. _____, riformulando come segue le norme in appresso: Art. 3 cpv. 3 Per il perseguimento dello scopo statutario potranno essere utilizzati il patrimonio, gli interessi dello stesso, il reddito dei beni della fondazione e i beni messi a disposizione dal AO 1. Art. 5 La durata in carica dei membri del consiglio di fondazione è a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del 70° anno di età, che comporta la decadenza della carica. Art. 6 cpv. 2 Al suo interno il consiglio di fondazione designa un presidente e un segretario. 2. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese, da anticipare dall'attore, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. II. Gli oneri di appello, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 1000.– b) spese fr. 50.– fr. 1050.– da anticipare dall'appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il rimanente a carico del AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte. III. Intimazione: –; –. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud. terzi implicati Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello Il presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause

senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.